

**COMUNE DI ARDESIO
(Provincia di Bergamo)**

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2026/2028

NOTA INTEGRATIVA

(Art. 11 Dlgs.n. 118/2011 e smi)

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i..

I principi contabili sono consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Al bilancio di previsione sono allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico dei nuovi equilibri di competenza finanziaria potenziata;
- m) la nota integrativa;
- n) la relazione del revisore dei conti.

Prima di procedere all'illustrazione del contenuto del bilancio di previsione, si ritiene di dover effettuare alcune considerazioni sul percorso seguito per la sua costruzione. La ricerca degli equilibri pluriennali che devono caratterizzare il documento contabile di programmazione, come ogni anno è stata complessa.

La conferma della scelta di perseguire l'obiettivo di garantire alla "macchina amministrativa" adeguati stanziamenti per le spese fisse, quali personale, utenze, interessi, spese scolastiche, spese per il sociale, spese per la manutenzione delle strade e dello spazzamento neve etc. ha riflessi importanti sul livello di spesa corrente a carattere ripetitivo.

Per il prossimo triennio sono state confermate le aliquote 2025 dell'addizionale comunale e dell'IMU.

La struttura del bilancio ai sensi del Dlgs. 118/2011

Il bilancio di previsione espone separatamente le entrate e le spese riferite ad un orizzonte temporale di un triennio (2026/2028), ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio (2026) e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi (2027 e 2028).

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi anch'esse secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi. I programmi della **spesa** sono articolati nei seguenti titoli di spesa:

TITOLO 1	<i>Spese correnti</i>
TITOLO 2	<i>Spese in conto capitale</i>
TITOLO 3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>
TITOLO 4	<i>Rimborso di prestiti</i>

Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi", possono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>
TITOLO 7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>

Non è stato indicato il titolo 6 perché non previsto nei modelli ministeriali.

L'entrata è articolata in:

TITOLO 1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Perequativa</i>
TITOLO 2	<i>Trasferimenti correnti</i>
TITOLO 3	<i>Entrate extra tributarie</i>
TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>
TITOLO 5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>
TITOLO 6	<i>Accensione prestiti</i>
TITOLO 7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>
TITOLO 9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>

Anche in questo caso non è stato indicato il titolo 8 perché non previsto nei modelli ministeriali.

Per ciascuna **unità di voto**, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun **programma di spesa**, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

La nota integrativa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011 e smi) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la **stesura della nota integrativa**, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

A norma dell'art. 11 comma 5 del Dlgs. n. 118/2011 e smi, la nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

- 5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs. n. 267/2000 e smi;
- 9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

L'Amministrazione comunale per gestire al meglio le attività programmate ha deciso di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2026–2028 entro la chiusura dell'esercizio 2025, come previsto dalla normativa vigente.

L'approvazione nei termini di legge permetterà di rispettare le scadenze senza dover affrontare le difficoltà e i ritardi di una gestione in esercizio provvisorio.

Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, alle indicazioni del D.U.P.S. 2026/2028 avendo come base le previsioni assestate del 2025 ed il consuntivo 2024 e alle indicazioni dell'Amministrazione e dei Responsabili di servizio.

Di seguito, si procede ad illustrare quanto previsto.

1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Art. 11 comma 5 let. a)

A) Criteri di valutazione adottati

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni si basano sulla valutazione storica delle entrate e delle spese, tenuto conto delle regole in materia di competenza finanziaria potenziata stabilita dai principi contabili, secondo cui le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. Quindi per ogni tipologia di entrata e di spesa sono state analizzate da parte dei singoli responsabili di Settore l'andamento storico, le necessità previste e l'esigibilità delle singole voci.

Di seguito vengono evidenziati i principali criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

A.1) Entrate

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (titolo 1)

Tipologia 101

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2026-2028 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Le previsioni di entrata, sono state quantificate sulla base dell'andamento degli ultimi anni.

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tari. La nuova imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.

In particolare, per quanto riguarda le principali voci di entrata si rileva:

- ➔ IMU: il gettito IMU 2026 è stato previsto in € 805.000,00 sulla base delle riscossioni degli ultimi 2 anni. L'andamento dell'entrata risente di eventuali e mancati versamenti legati sia a versamenti tardivi, sia a casi di evasione, in quanto il principio contabile consente di accertare esclusivamente le somme riscosse entro la chiusura del rendiconto. L'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 ha previsto l'esonero dal 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati. Dal 31 ottobre 2024 è disponibile l'applicativo che gli enti devono utilizzare per la diversificazione delle aliquote IMU a partire dall'anno d'imposta 2025. Il prospetto viene elaborato attraverso l'applicativo disponibile nella Sezione "Gestione IMU" del Portale del Federalismo Fiscale.

Le aliquote deliberate per l'anno 2025 con delibera n. 27 del 20/12/2024 sono confermate.

Le aliquote vigenti anno per anno sono le seguenti:

IMU	2021	2022	2023	2024	2025	2026/2028
Abitazione principale e pertinenze - Dal 2014 sono tassate solo le categorie (A/1-A/8-A/9)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
detrazione abitazione principale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordinaria (Altri fabbricati – Fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%
Fabbricati GRUPPO D – (escluso categoria D1). Dal 2013 gettito riservato allo stato per questa categoria	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
Fabbricati categoria catastale D1 (opifici)		1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%
Fabbricati RURALI ad uso strumentale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Aree edificabili	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
Terreni Agricoli	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI
Immobili non produttivi di reddito fondiario. Immobili posseduti da soggetti passivi sul reddito delle società	0,90% 0,90%	0,90% 0,90%	0,90% 0,90%	0,90 0,90-	ordinaria ordinaria	ordinaria
Beni MERCE	0,25%	ESENTI%	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI

Durante l'anno 2026 andranno monitorate eventuali modifiche del gettito conseguenti alla revisione generale del PGT ed all'eventuale modifica dei valori delle aree edificabili.

- ➔ ADDIZIONALE IRPEF: la previsione dell'Addizionale Irpef pari ad € 372.856,00 per l'anno 2026 e di € 370.000,00 per gli anni 2027-2028 è stata quantificata tenendo conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti e delle simulazioni effettuate sul portale del Federalismo fiscale. Viene confermata l'aliquota allo 0,8%.

ALIQUOTE addizionale Irpef	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
Aliquota massima	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,6%
Fascia esenzione	-	-	-	-	-	-	-
Differenziazione aliquote	NO						

- ➔ TARI: Il termine per approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è disallineato rispetto a quello stabilito dal TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione. Infatti, il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per i suddetti adempimenti. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione, mentre in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Il provento TARI del 2026, è stato stimato utilizzando il PEF secondo periodo regolatorio – biennio 2024- 2025 elaborato secondo il metodo tariffario MTR-2 di ARERA aggiornato con rivalutazione Istat, in attesa di approvazione del nuovo Pef 2026/2029 con metodo MRT-3.

Recupero evasione tributaria

Il recupero dell'evasione tributaria è in linea con la politica adottata dall'ente negli scorsi anni anche se difficilmente si accerteranno le somme dell'ultimo quinquennio. Tale attività potrà essere incrementata a seguito di interventi specifici di potenziamento del personale addetto all'ufficio tributi e/o supporto esterno per lo svolgimento di un'attività di controllo sistematica e strutturata. Qualora i contribuenti chiedano di propria iniziativa la regolarizzazione e verifica della posizione debitoria, l'ufficio tributi offre il supporto nella predisposizione del ravvedimento operoso.

Titolo 1 - recupero evasione	Accertato 2023	Accertato 2024	Previsione 2026/2028	
			Prev.	Acc.to FCDE
Recupero evasione IMU	43.650,87	25.864,69	10.000,00	7.000,00

In corso di gestione, sulla base dell'effettiva attività di controllo svolta, si procederà all'adeguamento dello stanziamento e del relativo accantonamento al FCDE di competenza.

Tipologia 301- Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

L'importo stimato del FSC 2026 iscritto in bilancio è pari a € 360.000,00;

Il Fondo di solidarietà 2026 subirà modifiche rispetto al Fondo di solidarietà 2025 a causa del meccanismo di perequazione sul quale si basa il calcolo del fondo, ossia la differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, in applicazione dell'art. 119 comma 4 Costituzione, che dispone il finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni con tributi propri, compartecipazioni, addizionali e appunto perequazione.

Il vigente comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede che il FSC è destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui:

- il 40% per l'anno 2017;
- il 45% per l'anno 2018;
- il 45% per l'anno 2019 (tenuto conto del comma 921 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);
- a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030 (come stabilito dal comma 1 dell'art. 57 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019) da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento (viene così progressivamente abbandonato il criterio della spesa storica).

Per la quantificazione dell'impatto di tali elementi sull'importo dovuto dal Comune di Ardesio occorrerà attendere la definizione del F.S.C. 2026 da parte del Mef con apposito DPCM.

Oltre all'importo del F.S.C., per la definizione del valore complessivo della contribuzione del Comune di Ardesio al Fondo statale, occorre aggiungere la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale posta dallo Stato a carico di tutti i Comuni, ciascuno sulla base del patrimonio immobiliare ubicato nel proprio territorio e che, per disposizione normativa non trova evidenza nel bilancio degli Enti Locali ma è direttamente trattenuta dal Ministero dell'Interno per il tramite dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti eseguiti dai contribuenti con il modello F24. Tale contribuzione negli anni passati è stata definita nella misura percentuale del 22,43% corrispondente a € 168.447,08 e, previsionalmente, la quota è confermata anche per l'anno 2026.

Trasferimenti correnti (titolo 2)

Tipologia 101

Il titolo secondo dell'entrata si riferisce ai trasferimenti correnti che l'ente riceve da altre pubbliche amministrazioni, imprese, istituzioni sociali, ecc.....

Dall'anno 2026 le entrate relative al fondo di solidarietà vincolato sociale, al potenziamento degli asili nido e del trasporto alunni disabili sono stati imputati al titolo II anziché al titolo I in attesa di definizione dei Livelli Essenziali di Prestazioni (LEP).

Sono stati previsti con i seguenti importi:

- Fondo vincolato sociale € 18.475,00
- Potenziamento asili nido € 61.344,00
- Trasporto alunni disabili € 4.390,00
- Fondo assistenza alunni disabili € 4.487,00

I trasferimenti di maggior rilievo previsti si riferiscono ai riversamenti eseguiti dal Comune di Clusone riguardanti la gestione dei fondi per i servizi sociali d'ambito ed alla compartecipazione spese della piazzola ecologica da parte del Comune di Gromo.

È previsto il contributo vincolato dallo Stato per incremento indennità di carica amministratori per € 21.763,00.

Entrate extra tributarie (titolo 3)

Tipologia 100

Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi:

Le previsioni sono state formulate, in generale, sulla base del trend storico del gettito, delle indicazioni fornite dai Responsabili di Settore, di eventuali elementi tali da influenzare l'andamento del gettito per il triennio, nonché delle tariffe definite dalla Giunta Comunale e proposte al Consiglio.

Dall'anno 2021 è entrato in vigore il canone unico patrimoniale che ha sostituito la Cosap e l'imposta sulla pubblicità. Sono confermate le tariffe dell'anno 2025.

L'articolo 19-bis del DL 95/2025 ha modificato la legge 160/2019 (comma 817) facendo salva la possibilità per il Comune di rivalutare il canone unico patrimoniale annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Ente ha deliberato l'incremento del canone unico mercatale stimando un maggior introito di € 100,00 rispetto al trend storico.

Nell'anno 2021 sono state incrementate le tariffe dell'illuminazione votiva, confermate anche per il 2026.

Sono confermate le tariffe dei parcheggi di Valcanale e della strada di accesso "Alpe Corte" in euro 5,00.

Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni:

Le previsioni sono state formulate sulla base dei contratti in essere e del trend storico.

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli Illeciti

Comprende la previsione di entrata delle sanzioni per violazione del codice della strada ed altri regolamenti comunali. La previsione è stata formulata sulla base dell'andamento storico.

Tipologia 300 – Interessi attivi

La previsione è stata formulata sulla base del trend degli anni precedenti.

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale

Negativo

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 1 – Indennizzi di assicurazione

Non vi sono previsioni di entrata.

Categoria 2 - Rimborsi in entrata

La previsione è stata formulata sulla base dell'andamento del gettito dell'anno precedente.

È previsto uno stanziamento di entrata per il recupero spese di gestione immobili comunali e le utenze anticipate dall'Ente.

Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Comprende le previsioni di entrata connesse all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) sui servizi a rilevanza commerciale e il riversamento dell'iva a credito per l'Ente trattenuta, nei servizi per conto terzi, sui pagamenti per attività a rilevanza commerciale in applicazione del meccanismo dello Split Payment. Le previsioni sono state formulate sulla base del trend storico e delle informazioni a disposizione tali da influenzare l'andamento del gettito per il triennio.

Entrate in conto capitale (titoli 4)

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Le previsioni di entrata sono state formulate sulla base di quanto comunicato dai Responsabili di Settore in funzione delle richieste di contributo/trasferimento presentate o da presentare nel corso del triennio.

Comprende contributi investimenti già concessi la cui spesa sarà in parte o totalmente esigibile negli anni 2026-2028.

REALIZZAZIONE POLIAMBULATORI	451.000,00
MANUT. STRAORD.EFFICIENTAMENTO EDIFICO UFFICI-NUSEO (FPV)	173.129,13
PNRR - RIQUALIFICAZIONE EDIFICO DESTINATO A POLO CULTURALE M1C3I2.1 CUP I78C22000020006 (CAP. U. 322000)	172.0.000,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Le previsioni di entrata sono state formulate sulla base di quanto comunicato dal Responsabile di Settore competente e indicate nel Piano delle Alienazioni e valorizzazione allegato al DUPS 2026/2028.

Non sono previste entrate da alienazioni.

Tipologia 500 -Altre entrate in conto capitale

Include i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire. Le previsioni sono stimate in € 30.000,00.

Le spese finanziarie da questa entrate sono autorizzate solo dopo la riscossione.

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Nel triennio della previsione non si prevede l'utilizzo di tali proventi per il finanziamento di spese correnti.

Entrate da riduzione attività finanziarie (titolo 5)

Non sono previste entrate derivante da distribuzione di riserve di Società partecipate.

Accensione prestiti (titolo 6)

Non sono previste entrate per accensione di prestiti.

Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (titolo 7)

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

L'Ente, pur inserendo in fase previsionale opportuno stanziamento di bilancio, da più anni non si avvale di tale strumento.

Tuttavia, in considerazione dell'avvio di opere con quadri economici di rilevante ammontare ed i ritardi con cui sia lo Stato che la Regione erogano i contributi, l'Ente potrebbe trovarsi in futuro in condizioni da dover attivare tale strumento.

Entrate per conto terzi e partite di giro (titolo 9)

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese.

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011), è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate in anni precedenti, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In considerazione dell'anticipazione dei tempi di formazione del Bilancio di previsione, attualmente è previsto per € 218.479,92.

Sarà integrato a seguito di variazione di esigibilità da redigersi entro il 31/12/2025.

FPV APPLICATO IN ENTRATA	€ 218.479,92
FPV di parte corrente applicato	€ 45.350,79
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	€ 173.129,13
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per incremento di attività finanziarie	0,00

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	€ 45.350,79
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00,
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	€ 45.350,79
Entrata in conto capitale	€ 173.129,13
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	€ 173.129,13
Totale FPV entrata per incremento di attività finanziarie	€ -
TOTALE	€ 218.479,92

A.2) Spese

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto del trend passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Per quanto riguarda le spese energetiche e di gas si è tenuto conto dei costi attuali.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni legate alla manovra di bilancio.

Tutti i Responsabili di Settore e gli Amministratori sono stati coinvolti nel processo di elaborazione dello schema del bilancio di previsione.

In particolare, le previsioni di spesa sono state formulate:

- con riferimento alle necessità gestionali contenute in funzione dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio di bilancio, raggiunto sulla base degli stanziamenti di entrata ritenuti attendibili e della stima degli stanziamenti di spesa,
- per le spese correnti ordinarie, in genere, mantenendo le previsioni nei limiti dei fabbisogni dell'assestato dell'anno in corso,
- per gli interessi passivi e le quote di capitale del rimborso mutui, in base ai piani di ammortamento;
- per la spesa di personale è stato considerato il personale in servizio e le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale incluse nella sezione del PIAO relativa al piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 tenendo conto dei limiti vigenti.

Tra le spese correnti sono previsti gli stanziamenti per i tagli della "spending review" che opera come regolarizzo contabile, nel senso che si riporta l'importo del taglio in spesa, come concorso alla finanza pubblica, e si effettua regolarizzo contabile con quietanza a favore dell'ente.

A tale taglio si aggiunge quello della spending review ordinaria di cui art. 1 commi 533 e seguenti Legge 213/2023.

Contestualmente al decreto di taglio, è stato emanato un altro decreto che ne mitiga gli effetti, ripartendo i contributi previsti dal comma 508 della legge di Bilancio 2024, in misura proporzionale al totale del concorso alla finanza pubblica e contribuendo quindi, in parte, al suo finanziamento. Il principio dell'iscrizione al lordo vale anche per questo contributo, il cui importo deve quindi essere previsto in Entrata, in un capitolo relativo ai Trasferimenti erariali.

Capitolo	Normativa	anno 2026	anno 2027	anno 2028
1079/75	Spending informatica (comma 850 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020)	==	==	==
1079/75	Spending review ordinaria (art. 1, comma 533 della Legge n. 213/2023)	9721	9856	9864

RISTORI	Riparto fondi	Art. 1 comma 508	Legge 213/2023
2026		2654	
2027		2691	

Spese di investimento

Le previsioni della spesa per investimento ed opere pubbliche sono state iscritte in base a quanto indicato nel Programma triennale delle opere pubbliche allegato al DUPS e dal programma triennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs. 36/2023 approvato con apposito atto.

Si rimanda al documento specificatamente allegato al Bilancio di previsione 2026/2028 per l'elenco degli interventi programmati per le spese di investimento.

L'allegato riporta anche il dettaglio delle fonti di finanziamento.

Tutte le spese ivi previste potranno essere attivate solo a seguito dell'effettiva realizzazione della specifica fonte di finanziamento che, in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria, dovrà essere preventivamente accertata dal responsabile competente.

Il punto 5.3.4 prevede infatti "L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

- entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,
- entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione."

Le spese di investimento sono state imputate agli esercizi secondo i cronoprogrammi indicati dai responsabili di servizio.

Spese per rimborso di prestiti

Il residuo debito dei mutui al 31/12/2023 risulta essere pari a euro 558.348,15

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano a:

- anno 2026 euro 32.719,83
- anno 2027 euro 34.139,45
- anno 2028 euro 35.620,66

Nell'ambito della Nota di aggiornamento al DUPS 2026/2028 non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Di seguito l'evoluzione del debito:

Indebitamento	2024	2025	2026	2027	2028
Residuo debito (+)	558.348,15	470.507,15	439.147,15	406.427,15	372.287,15
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00		
<i>di cui da rinegoziazioni</i>	<i>355.813,86</i>	<i>349.654,48</i>	<i>336.937,17</i>	<i>323.669,345</i>	<i>309.827,19</i>
Prestiti rimborsati (-)	87.841,00	31.360,00	32.720,00	34.140,00	35.621,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>di cui da rinegoziazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	470.507,15	439.147,15	406.427,15	372.287,15	336.666,15

	2024	2025	2026	2027	2028
Interessi passivi	21.143,00	19.838,00	18.478,00	17.058,00	15.577,00
entrate correnti	2.859.734,30	2.935.204,03	2.956.874,82	2.956.874,82	2.956.874,82
% su entrate correnti	0,74%	0,68%	0,62%	0,58%	0,53%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

(le entrate correnti degli anni 2026-2028 sono relative all'anno 2024)

A.3) Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese di parte corrente aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO €	SPESE	IMPORTO €
Rimborsi per spese consultazioni elettorali a carico di altre PA	10.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	12.292,00
Trasferimenti Istat per censimento	5005,00	Spese per assistenza legale (cap 1058/00. 1188/00)	3.500,00
PNRR comunicazione e diffusione offerta del territorio	5.000,00	Consulenza in materia tributaria-fiscale (cap 1079/72)	2.000,00
Recupero evasione TARI	0,00	Spese per consulenza legale (1058/10)	1.000,00
Introiti e recuperi diversi	100,00		
		Incarichi professionali avvocati-notai	1.000,00
		Oneri straord. Gestione corrente ufficio tributi	500,00
		PNRR comunicazione e diffusione offerta del territorio	5.000,00
TOTALE ENTRATE	20.105,00	TOTALE SPESE	25.292,00

Per quanto concerne le entrate, sanzioni al codice della strada e le concessioni cimiteriali, non vengono indicati importi di "entra non ricorrente" in quanto l'andamento delle stesse nel corso degli anni ha evidenziato un consolidamento dei proventi medi dai quali la previsione di stanziamento 2026/2028 non si discosta. Per quanto riguarda il recupero da evasione IMU gli stanziamenti sono molto più bassi della media del quinquennio. Le entrate del titolo IV finanziano obbligatoriamente spese di investimento per cui sia le entrate che le spese in conto capitale si considerano non ricorrenti.

B) Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

Arconet con la Faq 25 del 26/10/2017 ha previsto la facoltà di considerare dall'anno 2015 negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n. (incassi intervenuti in conto residui dell'anno n. realizzati nell'anno n.+1), scorrendo di un anno la serie di riferimento (dall'anno 2015).

L'art. 107 bis del DL 18/2020 (Cura Italia) prevede che a partire dall'anno 2021 il FCDE possa essere calcolato in modo diverso dalla regola a regime, ovvero sostituendo l'incassato 2020, che presumibilmente sarà più basso a causa emergenza Covid, con l'incassato 2019 (che viene quindi riportato due volte, per il 2019 e per il 2020).

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Sono state individuate le entrate di dubbia esigibilità ed è stato calcolato, per ciascuna di esse, la media dei rapporti annui tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2020 al 2024, secondo le modalità previste dal principio contabile.

Le entrate considerate nel calcolo del F.C.D.E. sono:

- proventi dall'attività di accertamento Imu
- tassa sui rifiuti (Tari) e relativi accertamenti
- proventi dell'illuminazione votiva
- fitti attivi
- sanzioni da violazione Codice della strada
- pasti a domicilio
- rimborso spese registrazione telematica contratti
- canone unico patrimoniale
- rimborso spese da affittuari
- proventi servizi mensa
- componenti perequative tari
- proventi trasporto alunni

Si è quindi proceduto a **calcolare**, per ciascuna delle entrate individuate, la **media semplice** del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti in c/competenza degli ultimi 5 anni.

Sono state considerate anche le riscossioni effettuate nell'esercizio successivo in conto residui (riscossioni in conto competenza T + riscossioni in conto residui T realizzate nel T+)/(Accertamenti in conto competenza).

Per il calcolo è possibile utilizzare sia la media semplice che ponderata a seguito delle modifiche del DM 25 luglio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023.

Per le entrate che storicamente sono state interamente riscosse o accertate per cassa non si è reso necessario effettuare accantonamenti a FCDE.

Per il servizio della mensa scolastica non avendo lo storico il fondo è stato stimato.

Per alcune entrate il fondo è stato definito in maniera superiore rispetto al calcolo a titolo prudenziale. Nel corso dell'anno verrà monitorato ed eventualmente aggiornato in base all'andamento delle riscossioni.

FCDE 2026/2028

Cap.	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo		
1017	1	IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	PL2	10.000,00	0,00		1.029,85	7.000,00		
			PL1	10.000,00	0,00		1.029,85	7.000,00		
			CMP	10.000,00	0,00	0,00	1.029,85	7.000,00		
			RES	37.285,46	34.531,28	0,00				
1025	1	TARI-TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	PL2	408.000,00	0,00		8.970,29	12.000,00		
			PL1	404.000,00	0,00		8.882,34	12.000,00		
			CMP	400.000,00	0,00	0,00	8.794,40	12.000,00		
			RES	375.077,61	78.585,83	0,00				
TOTALE TITOLO 1			PL2	418.000,00	0,00		10.000,14	19.000,00		
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			PL1	414.000,00	0,00		9.912,19	19.000,00		
			CMP	410.000,00	0,00	0,00	9.824,25	19.000,00		
			RES	412.363,07	113.117,11	0,00				

Cap.	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
3009	1	PROVENTI DA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE	PL2 PL1 CMP RES	3.000,00 3.000,00 3.000,00 391,00	0,00 0,00 0,00 345,19	0,00 0,00	44,30 44,30 44,30 900,00 900,00 900,00	900,00 900,00 900,00
3011	1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (Rilevante ai fini IVA)	PL2 PL1 CMP RES	15.600,00 15.600,00 15.600,00 16.229,21	0,00 0,00 0,00 453,68	0,00 0,00 0,00 0,00	35,58 35,58 35,58 70,00 70,00 70,00	70,00 70,00 70,00
3012	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE	PL2 PL1 CMP RES	100,00 100,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00	30,00 30,00 30,00
3013	1	PROVENTI SERVIZI MENSA (Rilevante ai fini IVA)	PL2 PL1 CMP RES	26.500,00 26.500,00 26.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00
3014	1	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (RILEVANTE IVA)	PL2 PL1 CMP RES	6.005,00 6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
3019	1	PROVENTI SERVIZI PASTI A DOMICILIO (Rilevante ai fini IVA)	PL2 PL1 CMP RES	46.000,00 46.000,00 46.073,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00
3063	1	FITTI REALI DI FABBRICATI	PL2 PL1 CMP RES	27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.505,10	0,00 0,00 0,00 24.058,63	0,00 0,00 0,00 0,00	4.443,44 4.443,44 4.443,44 5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
3064	1	FITTI REALI DIVERSI	PL2 PL1 CMP RES	65,00 65,00 65,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3070	1	PROVENTI SUI BENI DELL'EX E.C.A.	PL2 PL1 CMP RES	18.000,00 18.000,00 18.000,00 11.786,57	0,00 0,00 3.800,00 10.706,57	0,00 0,00 0,00 0,00	3.213,16 3.213,16 3.213,16 3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00

Cap.	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
3075	1	PROVENTO DA CONCESSIONE " AREA LAGHETTO DI VALCANALE"	PL2 PL1 CMP RES	12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.001,50	0,00 0,00 0,00 4.661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3134	1	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI-(U1-UR2-UR3) (CAPITOLO USCITA PER VERSAMENTO A CSEA 1740/00)	PL2 PL1 CMP RES	23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	515,82 515,82 515,82 700,00 700,00 700,00	700,00 700,00 700,00
3137	1	RECUPERO SPESE ACQUA,RISCALD.,ECC. DA AFFITTUARI COMUNALI	PL2 PL1 CMP RES	8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
3146	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE-PARTE RELATIVA ALLA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	PL2 PL1 CMP RES	5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
3148	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE	PL2 PL1 CMP RES	13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
3151	1	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI	PL2 PL1 CMP RES	1.700,00 1.700,00 1.700,00 142,00	0,00 0,00 0,00 383,50	0,00 0,00 0,00 0,00	18,51 18,51 18,51 20,00 20,00 20,00	20,00 20,00 20,00
TOTALE TITOLO 3			PL2 PL1 CMP RES	205.870,00 205.865,00 205.938,00 64.055,38	0,00 0,00 3.800,00 40.608,57	0,00 0,00 0,00 0,00	8.270,81 8.270,81 8.270,81 14.720,00 14.720,00 14.720,00	14.720,00 14.720,00 14.720,00
Entrate extratributarie			PL2 PL1 CMP RES	623.870,00 619.865,00 615.938,00 476.418,45	0,00 0,00 3.800,00 153.725,68	0,00 0,00 0,00 0,00	18.159,33 18.159,33 18.159,33 33.720,00 33.720,00 33.720,00	33.720,00 33.720,00 33.720,00

		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
	TOTALE	PL2 PL1 CMP RES	623.870,00 619.865,00 615.938,00 476.418,45	0,00 0,00 3.800,00 153.725,68	18.159,33 18.159,33 18.159,33 .33.720,00	33.720,00 33.720,00 33.720,00

Per alcune entrate si è valutato di accantonare più dell'importo minimo risultante dal calcolo del quinquennio perché ritenuto più congruo e probabile in base alla situazione attuale.

Non è previsto alcun credito che necessita dell'accantonamento al FCDE per la parte investimenti del bilancio.

C) Accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)

Tra le passività potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Indennità di fine mandato del sindaco (2156/30)	1.302,00	1.504,00	1.648,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali (cap 2156/00)	25.000,00	35.000,00	39.000,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate (2156/41)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	26.302,00	36.504,00	40.648,00

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) va costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. Tale accantonamento deve essere utilizzato a scadenza del mandato del Sindaco.

L'accantonamento è stato effettuato per € 1.302,00 per l'anno 2026 ipotizzando un'indennità ridotta rispetto a quella spettante come da indicazioni del Sindaco fino a maggio 2027 (data in cui dovrebbero svolgersi le elezioni comunali).

Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera a) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento per rinnovi contrattuali" per un importo di € 25.000,00 per l'anno 2026 e di € 35.000,00 per gli anni 2027 e € 39.000,00 2028 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma confluirà nell'avanzo di amministrazione per poi essere applicato nell'anno in cui sarà sottoscritto il nuovo Contratto Nazionale dei dipendenti degli enti locali.

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Nell'ambito del processo di redazione dello schema di bilancio 2026/2028 non è emersa la necessità di incrementare il fondo rischi per spese potenziali da contenziosi.

L'Ente non dispone di risorse accantonate a tale titolo nei vincoli dell'avanzo derivante dall'ultimo rendiconto approvato (2024).

Nel bilancio 2025 assestato è previsto uno stanziamento di € 2.000,00.

Con delibera di G.M. n. 44 del 11/07/2025 è stata effettuata la ricognizione delle cause legali in essere.

Successivamente e fino alla data odierna non sono emersi altri contenziosi.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Dai bilanci 2025 delle società partecipate si rilevano perdite non immediatamente ripiane da parte delle Società Set.co Servizi e Set.co Holding.

Le società sono in liquidazione per cui non sussiste l'obbligo di effettuare l'accantonamento.

SOCIETA'/ORGANISMI PARTECIPATI	perdita/diff.valore e costo produzione 2024	Quota ente	Fondo
Setco Holding	42.367,00	0,014%	0,00 In liquidazione
Setco Servizi- Indiretta	96.843,00	0,014%	0,00 In liquidazione
TOTALE	139.210,00	0,01%	€ 0,00

Altri fondi

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,60 % per il 2026, 0,62% per il 2027 e 0,54 % per il 2028.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 100.000,00 pari al 1,63% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio (tit. 1+2+3- cassa), in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)

L'art. 9, comma 2 del D.L. n. 152/2021 prevede, ai fini della tempestiva attuazione del PNRR:

- l'obbligo di stanziare in bilancio il FGDC, con delibera di Giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio, ricorrendone i presupposti riferiti all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio;
- che, anche per gli esercizi 2022 e 2023 (come per il 2021), le Amministrazioni Pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), entro il 31 gennaio, della comunicazione relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio, relativa ai due esercizi precedenti, previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio superiori a 60 giorni o, ancora, per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, l'importo da accantonare è pari al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso (primo anno di applicazione 2021). La percentuale scende al 3 per cento per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2 per cento quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine, a 1 per cento per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e dieci giorni.

In considerazione del fatto che il Comune di Ardesio effettua con regolarità, e nel rispetto dei termini di legge, i pagamenti dei debiti esigibili, non si prevede alcun accantonamento per tale tipologia di fondo nel triennio di riferimento del bilancio. In occasione della verifica prevista dalla normativa vigente da farsi entro il 31/01 prossimo si provvederà, qualora necessario, a disporre apposito stanziamento fondi in variazione.

Fondo contributo alla finanza pubblica

Il comma 6 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti locali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica come definito dal comma 5 dello stesso articolo, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il successivo comma 7 disciplina la destinazione del fondo prevedendo che:

- per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;
- per gli enti in disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione.

Di seguito la tabella con gli importi per il prossimo quadriennio:

Capitolo	Normativa	anno 2026	anno 2027	anno 2028	anno 2029
2156/52	Contributo alla finanza pubblica (art. 1 comma 788 Legge 207/2024)	14488	14488	14488	24518

2) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Art. 11 comma 5 let. b) e c) del D.lgs 118/2011

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Sulla base dell'Allegato 4/2 Dlgs n. 118/2011 punto 9.2, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3),
- b) [...solo per le regioni]
- c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2026-2028 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2025 e con gestione ancora in corso, pertanto, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2025 accertato ai sensi di legge.

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al bilancio di previsione ed evidenzia le risultanze presunte della gestione dell'esercizio precedente, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell'esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l'esigenza di provvedere alla relativa copertura.

Nella prima parte del prospetto si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2025, alla data di redazione del bilancio di previsione 2026/2028, mentre nella seconda parte viene rappresentata la composizione dell'avanzo stesso.

Al risultato, del tutto provvisorio, sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione già definiti con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 oltre ai vincoli che, prevedibilmente, verranno definiti con l'approvazione del rendiconto 2025.

Il prospetto allegato al bilancio di previsione, dimostrativo del risultato di amministrazione presunto, certifica in € 920.920,08 l'avanzo presunto al 31/12/2025 evidenziandone la composizione secondo le componenti definite dal Dlgs. n. 118/2011 e smi.

In particolare, la parte accantonata riguarda:

fondo crediti dubbia esazione	125.000,00
Franchigie cap 1044/01	500,00
fondo rischi per cause legali (fondo contenzioso)	2.000,00
fondo possibili cause	122.000,00
fondo oneri del personale	60.000,00

Fondo rimborso tributi	7.200,00
Fondo restituzione finanziamenti-contributi	20.000,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo componenti perequative Tari	22.012,00
Fondo utenze arretrate	10.000,00
Fondo indennità fine mandato Sindaco	976,50
Fondo obiettivi di finanza pubblica	7.244,00
Totale avано accantonato	376.932,50

La parte vincolata è così composta:

Eccedenza Valbondione distretto commercio	21.936,00
LR 12/2005: quota oneri per abbattimento B.A.	2.500,00
art. 43 comma 2bis - L.R. n. 12/2005: Fondo aree verdi	2.480,93
vincolo quota 10% su alienazioni a	8.227,00
Quota vincolata da proventi concessioni ad edificare	0,00
Fondo contributo spese segretari da rimborsare	13.333,00
Rimborso a prefettura eccedenza trasf elezioni	4.443,69
Fondo indennità amministratori. Rimborso eccedenza	5.763,00
Eccedenza trasferimento stato opera Ronchi cap 3401/91 ED ENTRATA 4408	93.916,32
Economie PNRR digitale- Vincoli dell'Ente	37.668,88
Rimborso Stato eccedenza opera effic.	17.674,98
Eccedenza trasferimento Regione opera cimitero	3.182,33
Totale avано vincolato	211.126,13

L'avanzo destinato a investimenti è previsto in € 30.000,00 e la parte disponibile € 302.861,45

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiale, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziarie da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In considerazione dell'anticipazione dei tempi di formazione del Bilancio di previsione, attualmente, non sono previsti stanziamenti di FPV nella parte spesa. Il Fondo Pluriennale Vincolato sarà iscritto a seguito di variazione di esigibilità e/o mediante il procedimento di riaccertamento ordinario.

3) e 4) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Art. 11 comma 5 let. d)

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS).

5) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Art. 11 comma 5 let. f)

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Alla data di predisposizione della presente Nota integrativa il Comune di Ardesio non ha in essere alcuna garanzia prestata a favore di altri enti e/o soggetti.

- **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Art. 11 comma 5 let. g)

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

7) e 8) Elenco partecipate possedute (allegato b)

Art. 11 comma 5 let. h) e i)

Il Comune di Ardesio possiede le seguenti **partecipazioni societarie** per la quota a fianco di ciascuna indicata.

Elenco enti ed organismi partecipati

DENOMINAZIONE	FUNZIONE SVOLTE	Disponibilità rendiconto nel proprio sito internet
Nessuno.		

Elenco degli enti strumentali partecipati

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZ.	FUNZIONI SVOLTE	Disponibilità rendiconto nel proprio sito internet (o altro sito)
Consorzio forestale alto Serio	11,11%	Gestione patrimonio agrosilvopastorale	Sito del Comune di Ardesio www.comune.ardesio.bg.it

Elenco società partecipate in via diretta

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZ.	CONTROLLATA/ PARTECIPATA	QUOTATA (SI/NO)	Sito internet ove sono disponibili i bilanci
Se.t.co Holding srl - in liquidazione	0,014%	Partecipata	NO	http://www.setco.eu/index.php/trasparenza
Anita srl	3,127424%	Partecipata	NO	http://www.anita.bg.it/TRASPARENZA/bilanci/
Uniacque spa	0,36%	Partecipata	NO	https://www.uniacque.bg.it/lazienda/governance-e-organizzazione/bilancio-esercizio-2020/

9) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Art. 11 comma 5 let. j)

Vincoli di finanza pubblica

I principali vincoli di finanza pubblica che sottendono alla stesura del bilancio di previsione 2026/2028 riguardano:

- Equilibri ordinari
- Limiti di indebitamento
- Spesa di personale

Equilibrio generale di bilancio

La legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo 1 ha ridefinito il contenuto del pareggio di bilancio, disponendo che a decorrere dal 2025 l'equilibrio si intende rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

L'equilibrio generale sul bilancio 2026-2028 è rispettato così come dimostrato nell'allegato n.9 al bilancio di previsione 2026.

Limiti di indebitamento

Il calcolo della capacità di indebitamento dell'Ente è disciplinato dall'art. 204, comma 1, D.Lgs. 267/2000 prevedendo che il limite sia individuato nella percentuale del 10% sulle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dell'indebitamento. L'Ente rispetta ampiamente tale limite tuttavia, l'eventuale ricorso all'indebitamento, si scontrerebbe con la rigidità della spesa corrente dell'attuale bilancio di previsione.

Per il calcolo si rimanda al prospetto allegato agli atti di bilancio ed al punto "Spese e rimborso di prestiti" della presente nota integrativa.

Spesa di personale

Gli enti soggetti al patto di stabilità devono assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, ovvero quello relativo al triennio 2011-2013 (commi n. 557 e n. 557/quater alla Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014).

La spesa prevista per il personale attualmente in servizio consente di rispettare il limite di riferimento.

	Media 2011/2013	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	593.189,00	773.3625,79	726.241,00	726.241,00
Spese macroaggregato 103	10.011,81	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Irap macroaggregato 102	37.393,79	46.289,00	45.967,00	45.967,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00		0,00
Spese convenzioni	34.445,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Personale altri enti	599,32	0,00		
FPV accessorio anno precedente		-45.350,79		
Rinnovi contrattuali	0,00	25.000,00	35.000,00	39.000,00
Totale spese di personale (A)	675.639,25	814.401,00	822.308,00	826.308,00
(-) Componenti escluse (B)	19.541,14	162.531,00	168.527,00	168.527,00
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	20.630,13	20.630,13	20.630,13
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A- B-C	656.098,11	631.239,87	633.150,87	637.150,87
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, prevede che i Comuni possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione.

Allo stato attuale non sono previste nuove assunzioni oltre al personale attualmente in servizio per il triennio 2026-2028.

Limite spesa per lavoro flessibile

Con il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in Legge n. 114/2014, è stato modificato l'obbligo dettato dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 che prevede il taglio del 50% sulle forme di lavoro flessibile rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009: le limitazioni previste dal comma richiamato *"non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*.

Nell'anno 2009 il limite di spesa sostenuta era pari a € 0,00.

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con Delibera n.15/SEZAUT/2018/QMIG enuncia il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n.78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".

La Giunta Comunale con delibera n. 03 del 23 gennaio 2019 ha individuato il parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ai servizi essenziali per l'ente, nell'importo di € 8.000,00.

Si ricorrerà al lavoro flessibile nel limite di € 8.000,00 per sostituzione di personale che si assenterà per aspettative, congedi ed altri istituti con diritto alla conservazione del posto.

L'articolo 57 comma 2 bis del D.L. 124/2019 ha abrogato questi limiti (studi ed incarichi di consulenza, spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione del personale acquisto e manutenzione autovetture).

Limiti acquisto immobili - Art. 12, comma 1-ter D.L. 98/2011

Limite abrogato da art. 57 c. bis del 124/2019.

Locazioni passive

Il comma 1133, lettera c) dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 prorogava al 2019 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT sul canone dovuto dalle Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, già previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 95/2012 dal 2012 al 2018. Dal 2020 non è più previsto tale blocco.

Consulenza informatica

L'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24/12/2012 n. 228 prevede la possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati.

Risparmi rinegoziazione mutui

L'articolo 7, comma 2, del DL 78/2015 modificato da ultimo dall'art. 17-ter del DL 113/2024 consente di utilizzare fino a tutto il 2027 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui per finanziare la spesa corrente. Per l'anno 2026 e 2027 l'Ente ha destinato il risparmio di € 23.188,48 a spese correnti mentre per l'anno 2028 a spese di investimento (€ 23.200,00).

Spesa per incarichi di collaborazione

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008, modificato dall'art. 46, comma 3, del DL. n. 112/2008, convertito con Legge n.133/08, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

In sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028 il limite di spesa degli incarichi è fissato dal Consiglio Comunale.

Tale importo potrà essere rettificato in corso d'anno a seguito di apposite variazioni di bilancio.

Fanno eccezione gli incarichi tecnici affidati ai sensi DLgs. n. 36/2023.

In relazione al D.L. n. 66/2014, che ha fissato il limite di spesa per co.co.co. in relazione all'ammontare della spesa di personale risultante dal conto annuale (4,5% in caso di spesa inferiore a 5 milioni di euro e 1,1% in caso di spesa superiore), si dà atto che nel bilancio di previsione 2026/2028 non è prevista tale tipologia di incarichi.

Altre considerazioni

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo:

- dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali nell'ambito del quale rilevano gli interventi PNRR
- delle funzioni delegate dalla Regione (fattispecie non presente nel triennio)

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11).

In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.


Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre per il primo anno del bilancio, è stato indicato previsionalmente anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione presunto che il fondo pluriennale vincolato.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Ardesio 07/11/2025


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Angela Franchina
